



Lu
y
le

REGIONE PUGLIA
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 104 del 15/02/2005 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SAN/DEL/2005/00013

OGGETTO: Prelevi capillare e venosi - Competenza del Biologo. Avvio Percorsi formativi.

L'anno 2005 addì 15 del mese di Febbraio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

Presidente	Raffaele Fitto
V. Presidente	Giovanni Copertino
Assessore	Maria Carla...
Assessore	Angelo Cera
Assessore	Pietro Franzoso
Assessore	Pietro Longobardo
Assessore	Nicola Marino
Assessore	Salvatore Mazaracchio
Assessore	Rocco Palea
Assessore	Roberto Ruocco
Assessore	Michele Saccomanno

Sono assenti:

Assessore	Marcello Rollo
Assessore	Enrico Santaniello

Assiste alla seduta il Dott. Romano Donno, Segretario redigente.

L'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio N.2, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

- Con direttiva n.DIRP/III/BIQU/OU 10014/2002 del 08/07/2002 che si allega in copia sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Ministero della Salute ha comunicato agli Assessorati regionali alla sanità il parere reso dal Consiglio Superiore di sanità nella seduta del 30/10/2001 concernente la competenza dei biologi in materia di prelievi capillari e venosi.
- Con il predetto parere viene ritenuto che non sussistono problemi ostativi a che i biologi eseguano i prelievi capillari, in considerazione della riconosciuta innocuità dell'atto e tenuto conto anche delle importanti modificazioni che le professioni sanitarie hanno subito.
- Il C.S.S., inoltre, raccomanda di limitare l'accesso alle attività di prelievo ematico venoso:
 1. Ai biologi in servizio presso strutture del S.S.N., con adeguato percorso formativo post laurea (possesso del diploma di specializzazione in patologia clinica, biochimica clinica, microbiologia e virologia, ecc.) e competenze tecnico - pratiche acquisite, certificate dalla Direzione Sanitaria della struttura pubblica di appartenenza;
 2. Ai biologi che operano presso strutture private, con adeguato percorso formativo post laurea (possesso del diploma di specializzazione in patologia clinica, biochimica clinica, genetica medica, microbiologia e virologia, ecc.) e competenze tecnico - pratiche acquisite e certificate dall'Azienda Sanitaria di riferimento, a condizione che sia garantita, nell'attività di prelievo, la presenza medica, per fronteggiare adeguatamente l'eventuale comparsa, sebbene statisticamente rara, di effetti avversi;evidenziando, inoltre, la necessità:
 - a) di mantenere l'indicazione all'indagine di laboratorio vincolata a "prescrizione medica";
 - b) che "l'attività di prelievo venoso svolta dai biologi avvenga esclusivamente nelle sale di prelievo delle strutture di laboratorio per finalità diagnostiche".
- Nel più volte citato parere, il C.S.S. ha ritenuto opportuno prevedere l'istituzione di adeguati percorsi di tirocinio teorico - pratico, atti a far conseguire l'abilità tecnica per l'adeguata esecuzione del prelievo anche ai biologi che, per inadeguatezza dei precedenti percorsi formativi seguiti, non possiedono le conoscenze necessarie.
- Inoltre, si raccomanda che, nell'ambito delle attività pratiche professionalizzanti di cui alla Tabella "B" degli ordinamenti didattici universitari delle Scuole di Specializzazione afferenti all'area della Medicina Diagnostica di laboratorio, siano previste attività formative atte ad acquisire competenze tecnico - pratiche, in tema di prelievi biologi ed, in particolare, venosi.
- Considerato che il Ministero della Salute demanda alle Regioni "le valutazioni e le ritenute iniziative di competenza";
- Vista la sentenza n.912/04 del 22.01.2004 con la quale il TAR Lazio, sede di Roma, sez.3°-ter, ha respinto il ricorso proposto dall'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Napoli che aveva richiesto l'annullamento della citata direttiva del Ministero della Salute dell'08.07.2002, del parere del Consiglio Superiore di Sanità del 03.10.2001 e di una deliberazione della Giunta della Regione Campania con la quale si autorizzavano i biologi all'esercizio dell'attività di prelievo ematico umano, capillare e venoso, finalizzato agli esami di laboratorio, nonché la realizzazione di percorsi formativi per l'acquisizione delle relative competenze teorico-pratiche;
- Ritenuto, per tutto quanto sopra, di dover conseguentemente disporre e che, pertanto, è necessario prevedere l'istituzione dei predetti "adeguati percorsi di tirocinio teorico - pratico", per i biologi interessati all'intero territorio regionale, in forma provinciale;

- Ritenuto di dover utilizzare a tal fine le risorse umane e tecnico - strutturali delle Aziende Sanitarie (A.A.S.S.LL., Aziende Ospedaliere, Enti Ecclesiastici ed I.R.C.C.S) della Regione;
- Vista la nota n.5236 dell'11.12.2003, con la quale il Direttore Generale dell'ARES ha comunicato che il parere richiesto dal Settore Sanità con nota n.24/26926/2 del 01.12.2003 sull'argomento non rientra tra i compiti dell'Agenzia trattandosi di "parere a carattere giuridico" e che, comunque, le attività formative post-laurea in argomento, dovrebbero "essere svolte presso strutture pubbliche e private autorizzate";

"COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, di conseguenza non incide sul F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo assegnato o da assegnare alla ASL.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Lucia Buonamico)

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7/97, art.4, comma 4, lettera f).

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di consentire, per le motivazioni innanzi esposte e che qui si intendono integralmente trascritte l'effettuazione di prelievi ematici venosi:
 1. ai biologi in servizio presso strutture del S.S.N., con adeguato percorso formativo post laurea (possesto del diploma di specializzazione in patologia clinica, biochimica clinica, microbiologia e virologia, ecc.) e competenze tecnico - pratiche acquisite, certificate dalla Direzione Sanitaria della struttura pubblica di appartenenza;
 2. ai biologi che operano presso strutture private, con adeguato percorso formativo post laurea (possesto del diploma di specializzazione in patologia clinica, biochimica clinica, genetica medica, microbiologia e virologia, ecc.) e competenze tecnico - pratiche acquisite e certificate dall'Azienda Sanitaria di riferimento, a condizione che sia garantita, nell'attività di prelievo, la presenza medica, per fronteggiare adeguatamente l'eventuale comparsa, sebbene statisticamente rara, di effetti avversi.

- Al fini dell'effettuazione del prelievo ematico venoso da parte dei biologi autorizzati, è necessario mantenere l'indicazione all'indagine di laboratorio vincolata a "prescrizione medica" e che "l'attività di prelievo venoso svolta dai biologi avvenga esclusivamente nelle sale di prelievo delle strutture di laboratorio per finalità diagnostiche".
- Di poter ritenere requisito equipollente al possesso di uno dei diplomi di specializzazione, ai fini di cui al presente atto, il possesso di una anzianità di servizio maturata in strutture pubbliche o private (art. 8 DPCM 10/02/84 e art. 5 DPR 484/87)
- Di autorizzare le Aziende Sanitarie (A.A.SS.LL. , Azienda Ospedaliera, Enti Ecclesiastici ed I.I.R.C.C.S) della Regione, in collaborazione con l'Ordine Nazionale dei Biologi - Via Icilio 7 - 00153 Roma, a dare avvio a percorsi formativi, finalizzati all'acquisizione delle competenze tecnico-pratiche in tema di prelievi capillari e venosi, assicurando il rispetto delle procedure di accreditamento nell'ambito del programma nazionale E.C.M..
- Di stabilire che:
 1. i corsi interesseranno la categoria di biologi dell'intera Regione Puglia;
 2. ciascun biologo potrà partecipare esclusivamente al corso organizzato dall'Azienda USL di appartenenza o di riferimento;
 3. le spese per l'organizzazione e la gestione dei corsi saranno a totale ed esclusivo carico dell'Ordine Nazionale dei Biologi e nulla è dovuto né sarà corrisposto dall'Amministrazione regionale per le finalità in oggetto;
 4. ogni corso avrà una durata correlata al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed in particolare l'apprendimento su tematiche inerenti la fase pre-analitica extralaboratorio quali:
 - gli aspetti metodologici del prelievo venoso (procedure, rischi, complicanze, manovre di soccorso);
 - le variabili biologiche correlate ai dati di laboratorio.
 Il corso dovrà obbligatoriamente prevedere una parte teorica e una pratica: i docenti dovranno possedere preparazione e competenza documentata, necessaria a garantire un valido grado di insegnamento e apprendimento.
 5. la preparazione acquisita dal candidato sarà determinata per mezzo di appositi questionari, rispettivamente di ingresso e di uscita, e al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e profitto subordinato: alla frequenza delle lezioni (firme di presenza su appositi registri), alla verifica dell'apprendimento del Direttori delle U.O. delle strutture sanitarie coinvolte nel processo formativo ed alla correlata conseguente certificazione rilasciata dalla Direzione Sanitaria Aziendale. L'assenza di uno dei predetti requisiti determinerà la perdita del diritto al rilascio dell'attestato;
 6. L'Azienda Sanitaria organizzatrice provvederà a far tenere all'Assessorato alla Sanità gli elenchi dei candidati ammessi ai corsi e di quelli che avranno superato gli esami finali, cui parteciperà un rappresentante della parte pubblica.
- Di trasmettere ^{a cura del settore Sanità} (la presente deliberazione alle Aziende sanitarie (A.A.SS.LL., Aziende Ospedaliere, Enti Ecclesiastici ed I.I.R.C.C.S) ed all'Ordine Nazionale dei Biologi, per l'attuazione di quanto disposto.

IL SEGRETARIO
 (Dr. Romano Donno)


IL PRESIDENTE
 Dott. Raffaele Fitto

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dr. Alfredo Gravina)



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO (Lucia Buonamico)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Silvia Papini)



L'ASSESSORE PROPONENTE (Dott. Salvatore MAZZARACCHIO)

